



Determinazione n. 484 del 15/05/2019

OGGETTO: DITTA SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. DI PESARO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 – SEXIES, PARTE SECONDA, DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "*Norme in materia ambientale*";
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46, "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrative dell'inquinamento)*";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009, "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- La D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014, "*Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad A.I.A. e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso*".

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 dalla ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. in data 27/02/2017 e registrata agli atti con nostro prot. N° 7336 del 28/02/2017.

VISTO il documento istruttorio Prot. N° 9521 del 13/03/2019 redatto dal responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, ed identificato come "A", allegato alla presente

Determinazione quale parte integrante e sostanziale, insieme ai relativi “Allegato “B” e “Allegato “C”, contenenti rispettivamente il piano di monitoraggio e controllo e i dati identificativi dell’impianto, le prescrizioni e gli elaborati cartacei.

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. “3.4”, nella persona del Dott. Giulio Boccioletti, cui fa capo l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nel documento istruttorio sopra riportato e registrato con ns. prot. N° 9521 del 13/03/2019, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di comportamento aziendale.

PRESO ATTO che l’istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTO che la ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il presente procedimento autorizzatorio, mediante versamento bancario con mod. F23 in data 12/03/2019 e registrato agli atti con ns. prot. n. 9525 del 13/03/2019.

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:
 - l’articolo 107 concernente “*Funzioni e le responsabilità della dirigenza*”;
 - l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*”;
- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “*Funzioni e responsabilità dirigenziali*”
- il *Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art 50 concernente le “*Funzioni e competenze dei dirigenti*”;

Determinazione n. 484 del 15/05/2019

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

DATO ATTO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

RILEVATO:

- che la *Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.* (d'ora in avanti denominata *Ditta*) in data 27 febbraio 2017 (ns. prot. 7336 del 28/02/2017) presentava presso l'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino istanza di ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- che la Ditta risulta già in possesso delle seguenti autorizzazioni:
 - a) Determinazione Dirigenziale n° 2225 del 3 agosto 2011 ad oggetto: “*Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. - Procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii. - progetto riapertura di procedimento relativo ad un centro di mesa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi – Via delle Acacie – comune di Pesaro*”;
 - b) Deliberazione di Giunta Provinciale n° 77 del 26 aprile 2006 ad oggetto: “*Sider Rottami Adriatica S.p.A. Pesaro – recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi – articolo 20 decreto legislativo 152/2006*”;
 - c) Determinazione Dirigenziale n° 159 del 31 gennaio 2013 ad oggetto: “*Sider Rottami Adriatica S.p.a. Pesaro. Recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi, articolo 208 - D.Lgs. 152/06. Autorizzata con DPG n. 77 del 26.04.2012 - modifiche non sostanziali all'attività di recupero rifiuti*”;
 - d) nulla osta (prot. n° 41455 del 24 maggio 2013) “*Ditta Sider Rottami Adriatica Spa nulla osta alla modifica non sostanziale ad attività di recupero rifiuti autorizzata con DGP N° 77/2012 del 26/04/2012. Art.208, comma 20 – Dlgs.n.152/2006*”;
 - e) nulla osta (prot. n° 69404 del 17 settembre 2013) “*Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA spa nulla osta ad ulteriore modifica non sostanziale ad attività di recupero rifiuti autorizzata con DGP N° 77/2012 del 26/04/2012. Art.208, comma 6 – D.lgs.n.152/2006 ed integrata con Det.Dir.n.159 del 31/01/2013*”;
 - f) nulla osta (prot. N° 10451 del 13 febbraio 2014) “*Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.a. nulla osta a modifica non sostanziale all'esercizio di attività autorizzata con DGP*

Determinazione n. 484 del 15/05/2019

N° 77/2012 del 26/04/2012. Art.208, comma 6 – D.lgs.n.152/2006 ed integrata con Det.Dir.n.159 del 31/01/2013”;

g) Determinazione n° 818 del 10 maggio 2016 ad oggetto: “*Sider Rottami Adriatica Spa Pesaro – recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte Quarta – articolo 208, comma 19 modifiche sostanziali*”.

VISTE e condivise le risultanze istruttorie rappresentate nel citato documento istruttorio prot. 9521 del 13/03/2019 e nei relativi Allegati “B” e “C”, nelle quali si rilevano sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di AIA di cui in premessa.

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

DETERMINA

1. **di rilasciare** a favore della Ditta, meglio specificata al punto 2, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-sexier del D.Lgs. n° 152/2006, con riferimento:

A) ai seguenti punti dell’Allegato VIII alla Parte II:

- 5.3 lettera b), punto 4: recupero o una combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno che comporta il ricorso al trattamento in frantumatori di rifiuti metallici;
- 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 MG.;

B) alle seguenti ulteriori attività:

- miscelazione (R12) dei seguenti rifiuti: EER 160601* (BATTERIE AL PIOMBO) ed EER 200133* (batterie ed accumulatori);
- attività di riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) del codice EER 170604 – materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 1706703, precedentemente autorizzati in R13.

2. **Di dare atto** che la ditta destinataria della presente autorizzazione viene così identificata:

Ragione Sociale: **Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.**

P.IVA/CF/ **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. - 61121 Pesaro.**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. - Località Selva Grossa (Comune di Pesaro).**

3. **Di condizionare** la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite nel documento istruttorio, identificato come A) e nei suoi relativi allegati B) e C), documenti tutti costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione, stabilendo altresì che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.Lgs 152/2006 e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, sono da intendersi richiamate come prescrizioni del presente atto autorizzatorio.
4. **Di trasmettere** la presente determinazione, oltre che alla ditta destinataria:
- a) al Comune di Pesaro;
 - b) all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - c) all'A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1;
 - d) alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;
 - e) ai Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche Gruppo di Pesaro e Urbino.
5. **Di precisare:**
- a) che il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, non esonera la *Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.* dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
 - b) che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste all'articolo 29 quattordices (Sanzioni) del D.Lgs. N° 152/2006, ferme restando le sanzioni di cui al Titolo VI, parte IV del medesimo decreto.
6. **Di dare atto:**
- che, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs 152/2006, la presente autorizzazione ha validità di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
 - che ai sensi del predetto articolo l'Autorità competente, provvederà a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
 - che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006, articolo 29 – decies, comma 9, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procederà secondo la gravità dell'infrazione: i) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; ii) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione

Determinazione n. 484 del 15/05/2019

per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; iii) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente.

7. **Di ribadire** il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute nell'Allegato "B" (Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), riguardanti:

- la gestione dell'impianto ed adeguamento alle BAT;
- le emissioni in atmosfera;
- le emissioni in acqua;
- l'inquinamento acustico;
- i rifiuti;
- l'energia;
- le emissioni al suolo;
- la gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio;
- i controlli a carico degli enti.

8. **Di disporre che:**

- a) il gestore dell'impianto conduca il medesimo secondo quanto riportato nel documento istruttorio al presente provvedimento. Qualora si rendessero necessari ulteriori interventi di miglioramento, ai fini dell'adeguamento alle BAT, è fatto salvo *l'istituto del riesame* di cui all'articolo 29-octies del D.Lgs. N° 152/2006;
- b) il presente provvedimento risulterà inoltre soggetto al suddetto riesame anche in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014 ed alle ulteriori sue disposizioni contemplate nell'Allegato "B" (Indirizzi per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale), capitolo 2 (la nuova durata dell'A.I.A), *"in virtù delle quali: i) il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale; ii) il riesame dell'autorizzazione, con valenza, anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso, nei seguenti casi:*

Determinazione n. 484 del 15/05/2019

- *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;*
 - *quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.*
- c) *il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*
- *a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;*
 - *le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*
 - *a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
 - *sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*
 - *una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".*
- d) *il gestore comunichi all'Autorità Competente il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone una esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto ad una situazione di conformità; l'inosservanza degli adempimenti sopra esposti comporta l'applicazione dell'articolo 29 – quattordices del D.Lgs 152/2006.*

9. **Che l'ammontare** della garanzia finanziaria è di Euro 384.150,00 dando atto che le garanzie finanziarie previste all'articolo 29 sexies, comma 9 – septies del D.Lgs 152/2006 dovranno essere prorogate sino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorate di un

anno. Le modalità di calcolo sono quelle riconducibili alla D.G.R.M n° 515 del 16 aprile 2014 (avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 1252, artt. 208, 211, 214, 215, 216; Legge Regionale n° 16/2010. Articolo 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche). Revoca D.G.R. n° 1635/11; D.G.R. n° 46/12 e D.G.R. 189/12”).

10. **Di mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 29–quater (procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 13, del D.Lgs. 152/2006 la copia del presente provvedimento ed i suoi successivi aggiornamenti.
11. **Di rappresentare**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo n° 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. DI PESARO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 - SEXIES, PARTE SECONDA, DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 475 / 2019

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 14/05/2019

Il titolare della P.O. 3.4

Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____ --